

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Seconda

In persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 7435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 1.12.2022, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

TRA

S.V., rappresentata e difesa dall' avv...., giusta delega in atti

ATTRICE

E

V.D., rappresentato e difeso dall' avv. ...come da procura in atti ;

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda con la quale S.V. ha adito questo Tribunale al fine di "-in via preliminare, accertare che parte attrice, conseguentemente alla liquidazione e vendita del patrimonio personale proveniente dall'asse ereditario per successione legittima della madre ...ha ricavato i seguenti importi:

1) Euro 280.000,00, quale ricavo ottenuto dalla vendita dei beni personali con atto a rogito Notaio R.M. - Rep. N. (...) Racc. n. (...), registrato a Roma il 21.12.2006, alla propria sorella S.M.; 2) Euro 13.841,04 quale somma ottenuta dalla zia M.A. a titolo di conguaglio dell'eredità materna; che gli stessi sono stati oggetto degli investimenti precisati in premessa con acquisto di titoli e fondi bancari, dai quali ne è derivato un ricavo di Euro 33.574,19, per un totale complessivo di Euro 313.574,19; che

l'attività commerciale di cui all'atto di cessione di azienda a rogito Notaio dr. A.F. Rep. N. (...) - Racc. n. (...), è stata acquistata utilizzando parte delle risorse finanziarie personali della sig.ra S.V., versando alla venditrice C.M.L. la somma di Euro 43.300,00; per l'effetto dichiarare il diritto della signora S.V. alla restituzione delle suddette somme che furono depositate sul conto corrente cointestato n. (...), acceso presso la B.U. Spa, sita in P. P.zza M. d'U. - Filiale 30402 - e di conseguenza condannare il sig. V.D. al versamento, in favore di parte attrice della somma di Euro 313.574,19, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria -in via subordinata, accertare l'intervenuto arricchimento del sig. V.D. senza giusta causa in danno della sig.ra S.V., dichiararlo tenuto e per l'effetto condannarlo ad indennizzare quest'ultima della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica per equivalente nella somma di Euro 313.574,19, o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre spese generali, IVA e Cap come per legge."

Si costituiva V.D. contestando l'avversa domanda in quanto ritenuta infondata quella proposta in via principale ed inammissibile la subordinata con la quale è stato dedotto in indebito arricchimento del convenuto.

In particolare, con riferimento alla domanda principale il convenuto ne evidenziava l'infondatezza sia nell' an che nel quantum atteso che sul conto corrente cointestato confluivano anche somme provenienti da redditi personali che andavano a compensare i prelievi, il conto inoltre era movimentato sia in entrata che in uscita da entrambi i coniugi al fine di soddisfare interessi familiari, con la conseguenza che la genesi del saldo era imputabile da operazioni poste in essere da entrambi.

Contestava in ogni caso l'appropriazione di specifiche somme sul conto cointestato come da comparsa, non riconoscendone la provenienza ed in via subordinata evidenziando che facevano parte della comunione " de residuo" La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e CTU contabile ed all' udienza del 1.12.2022 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso in fatto, in diritto va preliminarmente qualificata la domanda proposta da parte attrice, da intendersi come azione di ripetizione nei confronti dell'ex coniuge in relazione ad operazioni prelievo e/o giroconto aventi ad oggetto denaro di provenienza diretta /indiretta dalla vendita di beni personali dell'attrice e dunque esclusi dalla comunione ex art. 179 lett f) c.c. (cfr ord. 20.11.2022).

La circostanza che il conto corrente fosse movimentato da entrambi i coniugi cointestatari e dunque in uscita dalla stessa S. ed in entrata anche dal V., ha comportato che la valutazione della domanda e la ricostruzione dei reciproci rapporti "dare/avere" fosse oggetto di una capillare ricostruzione tecnico-contabile, finalizzata, nei limiti delle prove acquisite e tenuto conto della eventuale tracciabilità delle operazioni ad accertare la provenienza e la destinazione delle somme versate e prelevate dal conto.

Avendo la domanda ad oggetto la restituzione di somme acquisite e versate sul conto in seguito alla cessione di beni personali, deve escludersi che la domanda sia dipendente dallo scioglimento della comunione legale tra coniugi, in quanto avente ad oggetto somme o beni che non ricomprese nel suddetto regime.

Sul punto va osservato che in tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, 1 co., lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, 1 co., lett. f), c.c. (06/1197).

Il principio è estensibile al caso in esame, perché come si avrà modo di evidenziare, non mutando la natura del credito la circostanza che il conto corrente su cui sono versate le somme fosse stato cointestato circostanza rilevante solo in relazione alla responsabilità esterna dei cointestatari verso la Banca.

Inoltre, va osservato che, con riferimento all' art. 179 lett. f) c.c., 'inciso "purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto". deve essere riferito esclusivamente alla fattispecie nelle quali possa essere obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento (o l'investimento) di denaro avuto per donazione od eredità o che sia frutto dello scambio di beni egualmente personali. Lo scopo di tale dichiarazione è quello di rendere conoscibile la provenienza dei beni dati in permuta o del denaro speso per l'acquisto. Quando non vi è incertezza, la dichiarazione di cui alla lettera f) si renderebbe del tutto superflua sicché sarebbe irragionevole attribuire alla sua semplice omissione effetti sostanziali traslativi tanto gravi (Cass. Civ.94/7437).

Ciò premesso, va evidenziato che la circostanza che le eventuali somme provenienti dalla cessione di beni personali ed i proventi e/o frutti di tali somme confluiscono in un conto corrente cointestato tra i coniugi non comporta che nei rapporti interni tra i cointestatari, tali somme debbano attribuirsi in pari quota, atteso che la presunzione di contitolarità al 50% cede di fronte alla prova che il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, sicché si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass.civ. 4066/2009) e dunque si deve anche escludere anche che tali somme confluiscono in comunione de residuo.

Va dunque dichiarata l'ammissibilità della domanda che non presuppone lo scioglimento della comunione legale in quanto avente ad oggetto (astrattamente) somme versate sul conto costituente il corrispettivo e/o i frutti a seguito di investimento del prezzo di beni personali in quanto di provenienza ereditaria.

Passando alla ricostruzione contabile, va osservato che la CTU espletata, nel prospetto allegato n. 16 riporta tutte le movimentazioni in accredito del conto cointestato per le quali è stata accertata la riferibilità al patrimonio esclusivo della sig.ra S.V. ed in particolare la Ricostruzione dei versamenti sul conto corrente cointestato provenienti da denari personali dell'attrice conseguenti alla liquidazione dell'eredità per successione della madre M.M., quantificata per un importo di Euro. 289.670,89, escludendo dal conteggio il versamento della somma di Euro 13.841,04 in ragione dell'assenza di sicuri riscontri in relazione alla provenienza della suddetta somma; precisa il CTU che le rendite dei titoli quantificati in Euro. 33.574,19 non possono ritenersi ascrivibili al patrimonio

esclusivo di S.V. atteso che per il costante indirizzo della Cassazione la rendita costituirebbe un bene a sé stante che confluirebbe nella comunione e dunque sarebbe estraneo al tema di indagine.

La tesi non è condivisibile in quanto non ignora questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche i crediti - così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni poste dall'art. 179 c.c. (nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale) (Cass. Civ.07/21098).

Tuttavia, nella fattispecie è dimostrato che il capitale investito dal quale è stata ricavata la rendita, è derivato dalla cessione di un bene di natura personale in quanto acquisito *iure hereditario*, ne consegue che anche tali frutti, di derivazione diretta da beni personali, sono riconducibili alla fattispecie di cui all' art. 179 lett f) e dunque fanno parte del patrimonio individuale del coniuge che ha effettuato l'investimento.

In ogni caso, quanto sopra evidenziato, non rileva ai fini dell'esatta ricostruzione contabile dei prelievi/accrediti effettuati sul conto da entrambi i coniugi, non mutando il saldo in relazione alle operazioni evidenziate dal CTU ai fini dell'accertamento dei rispettivi rapporti di dare ed avere atteso che sono stati analiticamente ricostruiti tutti i prelievi del V. o giroconti e i suoi versamenti a parziale ripianamento di quanto illegittimamente prelevato.

IL CTU esclude dal conteggio inoltre anche i denari personali impiegati per l'acquisto della Tabaccheria, quantificati dall' attrice in Euro 43.300,00 atteso che in tal caso l'impiego di somme personali per l' esercizio dell' attività di impresa non esclude che il bene acquistato con l' impiego di tali somme confluiscano nella comunione legale.

Sul punto l' assunto è condivisibile, in quanto va osservato che in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione -totale o parziale- del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art.177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione.

Con riferimento ai prelievi ed ai giroconti effettuati dal V. dalla documentazione agli atti, emerge che la differenza tra le somme prelevate dal V.D. dal conto comune (di cui è stata prodotta la documentazione) e quelle che lo stesso vi ha accreditato emerge una differenza di Euro. 31.491,19 a suo debito nei confronti della S. atteso che avrebbe prelevato dal conto la somma complessiva di Euro. 231.491,19 che risulta essere stato distratto dalla comunione a favore del V.D., importo parzialmente compensato da un giroconto per la somma di Euro. 200.000,00 proveniente dal conto personale del V.D. in data 03/08/2010.

Tale somma, astrattamente appartenente alla comunione de residuo, è stata interamente "consumata" in corso di matrimonio ex art. 177 c.p.c., in quanto posta volta a compensare e parzialmente elidere i prelievi illegittimi del V. di importo maggiore.

Con riferimento agli accrediti per vincite da giuoco ed altre operazioni bancarie il CTU rappresenta che i proventi di vincite al gioco, nella fattispecie quantificati in Euro. 107.424,17 rientrerebbero nella comunione e dunque sarebbero estranei al *thema decidendum* stante la tassatività delle ipotesi di cui all' art. 179 c.p.c..

Quanto osservato dal CTU, per quanto discusso in dottrina, è da ritenersi condivisibile, atteso che in assenza di una previsione espressa le vincite debbono essere qualificabili come proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi che fanno parte della comunione se al suo scioglimento, non siano stati consumati (art. 177 lett. c), ciò anche per una forma di parificazione delle fortune economiche dei coniugi in costanza di matrimonio.

Diversa è l'ipotesi in cui in cui il vincitore dimostri che la giocata o l'acquisto del biglietto è stato effettuato con denaro proprio, rientrando in tal caso nelle ipotesi di cui all' art. 179 lett. f), nella fattispecie, pur dando atto dell'oggettiva difficoltà dell' onere probatorio, tale prova non è stata fornita.

Va infine condiviso quanto evidenziato dal CTU in relazione all' inconferenza della documentazione acquisita dalla GDF, relativamente a possibili operazioni distrattive della S. sul proprio conto di denari di provenienza del V., in quanto tematica estranea al *thema decidendum*, avente ad oggetto esclusivamente la movimentazione del conto comune, e la cui valutazione avrebbe implicato un'estensione del tema di indagine allo scioglimento dell' intera comunione.

Alla luce di quanto sopra la domanda proposta da S.V. è parzialmente fondata con la conseguenza che alla luce della ricostruzione contabile del CTU V.D. sarà tenuto a restituire a S.V. la complessiva somma di Euro. 31.491,19, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di illegittimi prelievi sul conto cointestato in ragione della titolarità individuale di tali somme, non riconducibili, per le ragioni sopra espresse alla comunione legale ex art. 177 c.p.c.. La domanda di indebito arricchimento proposta da parte attrice in via subordinata va dichiarata assorbita.

Le spese di causa, in ragione della parziale soccombenza, (alla luce della complessiva istruttoria è risultato giustificato il rifiuto da parte del convenuto di accettazione della proposta di conciliazione formulata dal CTU, per un importo notevolmente superiore al credito successivamente accertato), meritano compensazione per 2/3 , la restante quota è a carico di V.D..

Le spese di CTU appare equo, alla luce delle emergenze istruttorie porle a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, Sezione II., in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da S.V. e per l' effetto condanna V.D. al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro. 31.491,19 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
- 2) Dichiara assorbita ogni altra domanda;
- 3) Compensa per $\frac{3}{4}$ le spese di causa ponendo la residua quota, liquidata in Euro 2500,00 per competenze Euro 350,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge a carico di V.D. ;
- 4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto a carico di entrambe le parti nella misura del 50%

Conclusione

Così deciso in Latina, il 23 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.